



## Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 29 novembre 2021

Alle Organizzazioni Regionali e Provinciali  
Confesercenti

Loro sedi

Prot. n. 4828.11/2021 GDA

**Oggetto: Tempistica novità “DL SUPER GREEN PASS”. Verifica green pass nelle strutture ricettive. Problematiche verifica green pass lavoro e privacy.**

A causa di alcune “**sfasature**” fra la bozza del “**DL SUPER GREEN PASS**” ed il testo finale del DL n. 172/2021, riportiamo la **tempistica delle novità** portate dal provvedimento.

Inoltre, sulla base di quesiti ricevuti, forniamo la nostra **interpretazione sull’efficacia e sulla durata del green pass nelle strutture ricettive**.

Infine, quanto alle **modalità di verifica del green pass in ambito di lavoro privato** (su cui avevamo inviato una apposita nota, relativa alla conversione in legge del DL 127, prot. 4825, del 23 novembre), evidenziamo l’**intervento del Garante per la privacy**.

### **Tempistica novità “DL SUPER GREEN PASS”**

#### **Obbligo vaccinale e dose di richiamo**

**A far data dal 15 dicembre** gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita comprensiva della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

#### **Estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie**

**Dal 15 dicembre 2021** l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, si applica anche alle seguenti categorie:

- a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
- c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni;
- d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

## **Durata del green pass**

**Dal 15 dicembre** la durata delle certificazioni verdi è ridotta da 12 a 9 mesi ed il ciclo vaccinale è implementato con la previsione della dose di richiamo, dalla cui somministrazione, entro la scadenza del ciclo vaccinale primario, decorrono ulteriori 9 mesi di durata del green pass.

### **Estensione dell'impiego del “green pass base”**

**Dal 6 dicembre** decorre l'estensione dell'obbligo di possesso del “green pass base” per fruire di alcuni servizi ed accedere a determinate attività (alberghi e altre strutture ricettive, servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, spazi adibiti a spogliatoi e docce di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, sia che le attività siano svolte al chiuso, sia che si esercitino all'aperto, utilizzo dei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, treni interregionali, collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, anche se impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale).

### **Obbligo di possesso del “green pass rafforzato” nelle zone gialla e arancione**

**Dal 29 novembre**, nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente (fra cui spettacoli, eventi sportivi, feste e discoteche, cerimonie pubbliche e servizi di ristorazione, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, cui si applica l'obbligo del possesso del “green pass base”), sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di “green pass rafforzato”, cioè di certificazione ottenuta: per aver effettuato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (ovviamente, alla scadenza dei nove mesi della durata del ciclo primario sarà necessario effettuare il richiamo, per non far scadere la validità del green pass); per essere guariti dall'infezione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; per essere guariti dall'infezione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo; nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

### **Obbligo di possesso del “green pass rafforzato” anche nelle zone bianche**

**Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022**, anche nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del “green pass rafforzato”. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, cui si applica l'obbligo del possesso del “green pass base”.

### **Verifica del green pass in alberghi e strutture ricettive**

Il DL n. 172 ha previsto che, dal 6 dicembre p.v., è consentito in zona bianca (norma che comunque si applica anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone) esclusivamente ai soggetti muniti del green pass base l'accesso ad alberghi e strutture ricettive.

**Si ritiene che da tale data il green pass vada richiesto anche a chi ha iniziato la permanenza nella struttura ricettiva prima che la nuova previsione abbia iniziato ad avere efficacia.**

Quanto alle verifiche, l'accesso alle strutture ricettive è, fra le ipotesi previste dall'art. 9-bis del DL n. 52, l'unico caso di attività economiche per cui l'esigenza del green pass può perdurare oltre il giorno del primo utilizzo. Le disposizioni nulla dicono in proposito (mentre, ad esempio, per le attività lavorative private si prevede la determinazione di modalità operative per l'organizzazione delle verifiche); **si ritiene, prudenzialmente, che la verifica, considerata la durata limitata del green pass e la possibile scadenza in corso di utilizzo, vada ripetuta secondo un piano organizzativo che, in analogia alle verifiche in ambito lavorativo privato, il titolare della struttura organizzerà, prevedendo controlli almeno giornalieri.**

#### **Verifica del green pass in ambito di lavoro privato – Segnalazione Garante privacy**

Con la nota n. 4825, del 23 novembre, avevamo comunicato che, in sede di conversione in legge n. 165 del DL n. 127, all'art. 9-septies, sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato, è stata aggiunta la previsione secondo cui *“Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”*.

In relazione alla possibile approvazione dell'emendamento che conteneva la modifica del DL n. 127 sopra evidenziata, **l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali aveva segnalato al Parlamento e al Ministro della Salute che la previsione introdotta presenta talune criticità, sulle quali sarebbe stato auspicabile un approfondimento ulteriore.**

**<<In primo luogo, la prevista esenzione dai controlli - in costanza di validità della certificazione verde - rischia di determinare la sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica complessivamente sottese al sistema del “green pass”.** Esso è, infatti, efficace a fini epidemiologici nella misura in cui il certificato sia soggetto a verifiche periodiche sulla sua persistente validità; ciò che è reso possibile dal costante aggiornamento, mediante la piattaforma nazionale DGC, dei certificati in base alle risultanze diagnostiche eventualmente sopravvenute.

**L'assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato non consentirebbe, di contro, di rilevare l'eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all'intestatario del certificato, in contrasto, peraltro, con il principio di esattezza cui deve informarsi il trattamento dei dati personali (art. 5, par.1, lett. d) Reg. Ue 2016/679). La dinamicità e potenziale variabilità della condizione sanitaria del soggetto è, dunque, difficilmente “crystallizzabile” in una presunzione di validità della certificazione, insensibile a ogni eventuale circostanza sopravvenuta ed esige, di contro, un costante aggiornamento con corrispondenti verifiche.**

La nuova previsione, nella misura in cui rischia di precludere la piena realizzazione delle esigenze sanitarie sottese al sistema del green pass, rende quindi anche il trattamento dei relativi dati non del tutto proporzionato (perché non pienamente funzionale rispetto) alle finalità perseguite.

Inoltre, **la prevista legittimazione della conservazione (di copia) delle certificazioni verdi contrasta con il Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953 il quale, nel sancire un quadro di garanzie omogenee, anche sotto il profilo della protezione dati, per l'utilizzo delle certificazioni verdi in ambito europeo, dispone che “Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l'accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento”.**

**Tale divieto è funzionale, essenzialmente, a garantire la riservatezza non solo dei dati sulla condizione clinica del soggetto (in relazione alle certificazioni da avvenuta guarigione), ma anche delle scelte da ciascuno compiute in ordine alla profilassi vaccinale.** Dal dato relativo alla scadenza della certificazione può, infatti, agevolmente evincersi anche il presupposto di rilascio della stessa, ciascuno dei quali (tampone, guarigione, vaccinazione) determina un diverso periodo di validità del green pass. In tal modo, dunque, **una scelta quale quella sulla vaccinazione - così fortemente legata alle intime convinzioni della persona - verrebbe privata delle necessarie garanzie di riservatezza, con effetti potenzialmente pregiudizievoli in ordine all'autodeterminazione individuale** (in ordine all'esigenza di evitare possibili discriminazioni in ragione della scelta vaccinale, cfr. anche risoluzione 2361 (2021) del Consiglio d'Europa).

**Tale potenziale pregiudizio è, poi, aggravato dal contesto lavorativo in cui maturerebbe. La prevista ostensione (e consegna) del certificato verde a un soggetto, quale il datore di lavoro, al quale dovrebbe essere preclusa la conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica e convinzioni personali, pare infatti poco compatibile con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dati, sia dalla normativa giuslavoristica.**

Anche in virtù di tali esigenze, l'art. 13, c.5, d.P.C.M. 17 giugno 2021 e s.m.i., prevede espressamente che "l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma", facendo salvi, con esclusivo riferimento all'ambito lavorativo, i trattamenti "strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss."

In tale prospettiva, il Garante ha peraltro apprezzato la previsione dell'esplicito divieto di conservazione del codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di trattamento (nelle forme più varie), per finalità ulteriori, delle informazioni rilevate dalla lettura dei codici e all'esito dei controlli.

**Né, del resto, la prevista facoltà di conservazione del green pass può ritenersi legittima sulla base di un presunto consenso implicito del lavoratore che la consegna, ritenendo il diritto sottesovi pienamente disponibile. Dal punto di vista della protezione dei dati personali (e, dunque, ai fini della legittimità del relativo trattamento), il consenso in ambito lavorativo non può, infatti, ritenersi un idoneo presupposto di liceità, in ragione dell'asimmetria che caratterizza il rapporto lavorativo stesso (C 43 Reg. UE 2016/679).**

**Naturalmente, poi, la conservazione dei certificati imporrebbe l'adozione, da parte datoriale, di misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento, con un non trascurabile incremento degli oneri** (anche per la finanza pubblica, relativamente al settore pubblico).

Si tratta, complessivamente, di profili meritevoli di un ulteriore approfondimento che segnalò, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679, grato, anche a nome del Collegio del Garante, per l'attenzione che vorrà riservarvi, con la più ampia disponibilità dell'Autorità, che sin d'ora Le rappresento, ad ogni collaborazione eventualmente ritenuta utile>>>.

La segnalazione del Garante è rimasta "lettera morta", e dunque **il provvedimento è stato comunque approvato dal legislatore, con tutti i rischi per la salute e per la privacy che ne conseguono e che sconsigliano, sostanzialmente, l'uso della nuova norma sulle verifiche del green pass al datore di lavoro.**

Cordiali saluti,

Giuseppe Dell'Aquila

